



Garante Comunale
dei diritti delle persone private della libertà personale

RELAZIONE ANNUALE DEL GARANTE

AGOSTINO SIVIGLIA

2016 – 2017

ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE
DELIBERA CONSILIARE N. 56 DEL 22.10.2015

*“Vedere! questo è il punto essenziale.
Bisogna vederle - certe carceri italiane -,
bisogna essere stati, per rendersene conto.”*

(Piero Calamandrei, Camera dei Deputati, 27 ottobre 1948)

Indice

1. La situazione carceraria reggina	7
<i>“In carcere entra l’uomo, il reato resta alla porta”</i>	
2. L’attività del Garante dentro le mura	10
<i>“Le voci di dentro”</i>	
3. L’attività del Garante fuori le mura: <i>“Il Mandela’s Office</i>	17
<i>“Riparare e restituire”</i>	
4. Formazione: il Master in “Criminologia e Sistema Penitenziario”	21
<i>“Organizzare bene il bene”</i>	
5. Ricerca: il progetto FOR – Freedom of Religion	23
<i>“Conoscere per prevenire”</i>	
6. Analisi Prospettica	39
<i>“Un giorno alla volta”</i>	

Appendice

1. La situazione carceraria reggina

“In carcere entra l’uomo, il reato resta alla porta”

Rispetto alla capienza regolamentare prevista da entrambi gli istituti penitenziari reggini, “Arghillà” e “G. Panzera”, il numero dei detenuti e delle detenute che annualmente varcano le soglie delle due carceri è costantemente in eccesso.

I numeri, per vero, continuano ad essere impietosi anche per il 2017 ed appare irreversibile il progressivo sovraffollamento penitenziario:

al 31 dicembre 2017, ad Arghillà, a fronte di una capienza regolamentare di 302 detenuti ne erano presenti 344, di cui 68 stranieri;

alla stessa data, al “G. Panzera”, a fronte di una capienza regolamentare di 186 detenuti ne erano presenti 264, di cui 9 stranieri e 35 donne (si rammenta che in questo istituto è presente un’apposita sezione femminile che, insieme a quella di Castrovillari, è l’altra esistente fra tutti gli istituti penitenziari della Calabria).

Permane, per di più, l’annoso problema della carenza di personale di Polizia Penitenziaria, in particolare, per quel che concerne il carcere di “Arghillà”, mentre qualche progresso si registra riguardo al personale dell’area pedagogica.

Ma la problematica più grave e complessa del carcere di “Arghillà” è rappresentata da un presidio sanitario che risulta sempre meno garantito.

In specie:

- 1) non è garantita la copertura infermieristica h24;
- 2) il personale medico-sanitario è del tutto insufficiente;
- 3) la specialistica necessita di implementazione;
- 4) manca un gabinetto radiologico;
- 5) manca, e sarebbe quanto mai opportuno prevedere, un referente sanitario esclusivo per il carcere di “Arghillà”;

6) e a ciò si aggiunga che il personale di polizia penitenziaria è del tutto sotto organico.

Ho denunciato reiteratamente la detta situazione, ufficialmente e pubblicamente, ai vertici apicali dell'Amministrazione della Giustizia, Penitenziari e Sanitari, centrali e periferici, non ottenendo ancora le doverose risposte.

Ad eccezione di una burocratica richiesta di verifica valutativa, giunta dal Dipartimento romano dell'Amministrazione Penitenziaria ai corrispettivi organismi periferici.

Mentre continuano a tacere i vertici regionali e provinciali dell'Azienda Sanitaria, direttamente responsabili in materia.

Eppure risulta assolutamente improrogabile provvedere alla copertura infermieristica e sanitaria richiesta, anche mediante mobilità di personale medico ed infermieristico ovvero attraverso la stipula di nuove convezioni per l'assunzione immediata di personale sanitario, prevedendo inoltre, come suddetto, un referente sanitario esclusivo per il carcere di "Arghillà".

Di recente, la situazione è ulteriormente degenerata, soprattutto, a seguito del decesso del detenuto SALADINO Antonino, di appena 31 anni, avvenuto nello stesso carcere di "Arghillà", nella tarda serata del 18 marzo 2018, e per il quale sono in corso le indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

In data 28 marzo 2018 ho scritto anche al Ministro della Giustizia.

Ma le risposte dovute non arrivano. O tardano ad arrivare.

I detenuti protestano!

Negli ultimi mesi si sono susseguite due diverse proteste nello spazio di pochi giorni.

Ma dopo qualche articolo e qualche comunicato sulla stampa e sulle TV locali torna il silenzio.

Fino ad ora, penso che solo il buon senso delle parti in causa abbia evitato drammatiche degenerazioni.

Nel frattempo, il referente sanitario per il carcere di “Arghillà” si è dimesso ed i medici del detto presidio sanitario denunciano l’impossibilità ad andare avanti in simili condizioni, temendo per la loro stessa incolumità.

Fino a quando potrà protrarsi una simile situazione senza che si verifichino irreversibili degenerazioni ?

Per parte mia, continuerò a vigilare con la massima attenzione, perché la situazione carceraria di “Arghillà” lo richiede e la mia coscienza personale ed il mio dovere istituzionale me lo impongono.

Senza smettere di invocare, beninteso, anche in questa occasione, l’immediato intervento di chi di dovere per risolvere le gravi problematiche sanitarie evidenziate ed adeguare, con urgenza, le richiamate carenze di personale medico ed infermieristico, oltre che di personale di Polizia Penitenziaria, considerato che proprio per quanto riguarda gli agenti di Polizia Penitenziaria, a fronte di una pianta organica di 160 unità, risultano esserci in istituto 109 unità, con un deficit di ben 51 unità.

Senza sottacere che ancora mancano gli alloggi per gli stessi agenti, che si sono visti costretti - fin dall’apertura di questo istituto - ad adibire a loro caserma una sezione detentiva, non essendo mai stata costruita l’apposita struttura da destinare al personale penitenziario, regolarmente prevista nel progetto originario del complesso carcerario di “Arghillà” (*sic!*)

Senza sottacere, infine, che l’istituto penitenziario di “Arghillà” è stato negli ultimi anni affollato di detenuti provenienti da altre regioni (Campania, Puglia, Sicilia, in barba al principio di territorializzazione della pena); che il carcere sovrabbonda di detenuti extracomunitari; di detenuti tossicodipendenti; di detenuti cosiddetti sex-offender; di detenuti autori di reati comuni e di detenuti di alta sicurezza: in definitiva, si tratta di una frammistione di popolazione detentiva assai problematica

da gestire, tanto sul versante securitario quanto su quello trattamentale che, considerate le carenze suddette, finisce per produrre inevitabili e drammatiche disfunzioni.

In tale situazione, evidentemente, appare sempre più a rischio la compiuta salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, ma anche delle condizioni basilari di vivibilità per lo stesso personale di Polizia Penitenziaria che lì si trova ad operare quotidianamente.

Il tragico episodio della morte del giovane detenuto SALADINO Antonino deve interrogarci tutti e chiamarci tutti all'assunzione delle rispettive responsabilità.

Non si dovrebbe morire così.

E, tuttavia, ritengo responsabile, prima di giungere a qualsivoglia affrettata conclusione, attendere i risultati delle indagini da parte della locale Procura della Repubblica.

Di certo, se il procedimento penale avrà seguito, nella qualità di Garante, ho già preannunciato che intendo costituirmi Parte Civile.

Perché vale la pena ribadire con forza che le vite in carcere non sono vite di serie B; che i detenuti non smettono di essere cittadini perché detenuti e che non ci si può voltare dall'altra parte sol perché le mura di un carcere non consentono di vedere cosa avviene al di là di quelle mura.

2. L'attività del Garante dentro le mura

“Le voci di dentro”

La presenza del Garante comunale in entrambi gli istituti penitenziari di sua competenza è costante e senza soluzioni di continuità.

Il Garante, per vero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 lett. 1-bis) e 18 dell'Ordinamento Penitenziario, ha accesso agli istituti penitenziari senza

autorizzazione e può intrattenere colloqui riservati con i detenuti, senza che i suoi colloqui conoscitivi, per giurisprudenza oramai tetragona, si riverberino sul numero dei colloqui che i ristretti hanno il diritto di avere con i propri congiunti.

Per quanto riguarda invece i detenuti cosiddetti “giudicabili”, nelle more di ulteriori e più dettagliati chiarimenti da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ovvero della sottoscrizione di apposito Protocollo d’Intesa (fra Garante, Autorità Giudiziaria e Provveditorato Regionale DAP) che autorizzi formalmente lo svolgimento di colloqui anche con i “giudicabili”, sulla base di esperienze similari già concretizzate sul territorio nazionale in altre Regioni e/o Comuni, il Garante, nei casi di urgenza, afferenti esclusivamente problematiche sanitarie o similari, previo accordo con la Direzione dell’istituto penitenziario, può intrattenere colloqui alla presenza del personale di Polizia Penitenziaria (come previsto da apposita circolare del DAP).

Come già evidenziato nella Relazione dello scorso anno, va da sé, che restano impregiudicate le prerogative d’intervento sistemiche attribuite al Garante in tema di violazioni dei diritti fondamentali dei detenuti.

Le complesse problematiche che investono la competenza del Garante, per lo più, rilevano sotto il profilo della tutela sanitaria in ambito penitenziario (in particolare, come suddetto, per quel che concernere il carcere di “Arghillà”); delle stesse condizioni igienico-sanitarie degli istituti (in particolare, presso il carcere “G. Panzera”, nel corso del 2017, si è verificato l’episodio - assurto alla ribalta nelle cronache locali - del morso di un topo nei confronti di un detenuto e si è temuto per il rischio di un contagio per tubercolosi, fortunatamente, scongiurato dalle analisi cui sono stati tempestivamente sottoposti, in particolare, due detenuti del detto carcere: nella qualità di Garante sono immediatamente intervenuto per sincerarmi delle condizioni dei detenuti, per acquisire le informazioni sanitarie del caso e per individuare e monitorare la risoluzione del problema, dovuta, per vero, ad un guasto della rete fognaria di collegamento con il carcere che, in effetti, è stato poi risolto); dei colloqui con i propri congiunti; delle attività trattamentali interne ad entrambi gli

istituti penitenziari; delle scarse opportunità di accesso al lavoro, intra ed extra moenia (in particolare per le donne detenute e gli stranieri); delle opportunità per i ristretti di continuare gli studi o di svolgere attività sportive, culturali e religiose (in particolare per quel che concernere il carcere di “Arghillà”); in definitiva, della salvaguardia complessiva dei diritti fondamentali dei detenuti.

Particolare attenzione, inoltre, viene dedicata dal Garante ai colloqui con le donne detenute e madri, in specie, per ciò che attiene il più compiuto mantenimento delle relazioni familiari e genitoriali.

Sia i detenuti che le detenute segnalano di sovente al Garante i ritardi delle decisioni da parte della Magistratura di Sorveglianza, in specie, per quel che riguarda i pronunciamenti sulla liberazione anticipata.

Di contro, va evidenziata la ingente mole di fascicoli di cui deve occuparsi il Tribunale di Sorveglianza reggino, competente per tutto il distretto di Reggio Calabria, resa ancora più gravosa dalla carenza di personale di cancelleria.

Di seguito si riportano i dati inviati dal Tribunale di Sorveglianza e in Appendice la statistica complessiva dei procedimenti in carico all’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, relativa al periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017:

1. Carico giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria: 3347.
2. Concessione e rigetti delle richieste di misure alternative alla detenzione: concessioni 928; rigetti 667.
3. Liberazione Anticipata (TDS): concessioni 4; rigetti: 40 (le concessioni aumentano ;
4. Concessione e rigetti dei reclami ex art. 35 bis e ter OP (TDS): accolti 21; rigetti 13.

Oltre ai colloqui in carcere, vanno menzionati anche quelli richiesti al Garante (tramite missiva o comunicazione sulla mail istituzionale) dai familiari dei detenuti o da ex detenuti: in questo caso i colloqui - aventi ad oggetto per lo più segnalazioni

relative alle condizioni di salute del detenuto ovvero richieste di informazioni circa opportunità di reinserimento lavorativo per gli ex detenuti - si sono svolti presso la sede dell'Ufficio del Garante, in Palazzo San Giorgio, Sede del Comune di Reggio Calabria.

Sul versante della più efficace individualizzazione del trattamento rieducativo, meritano, senz'altro, di essere rassegnati i positivi risultati fin qui apprezzati, in particolare, con la permanente applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 7 giugno 2016, tra il Comune di Reggio Calabria, la Casa Circondariale di Reggio Calabria "Arghillà", il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna "*Per lo svolgimento di attività di Lavoro Volontario e Gratuito in favore della collettività*".

Per vero, dalla data di sottoscrizione del Protocollo ad oggi, **sono già undici (11) i detenuti del carcere di "Arghillà", ammessi al lavoro all'esterno, che si sono alternati nelle attività volontarie e gratuite in favore della collettività, in particolare, occupandosi della manutenzione del verde pubblico, dei siti archeologici e contribuendo in maniera determinante a rendere agibile il bene confiscato alla criminalità organizzata di via Diana n. 6, che ospiterà il primo Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria, denominato "Mandela's Office" (cfr. § 3).**

Per tale pregevole attività, si ribadisce anche quest'anno, il doveroso ringraziamento al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed, in specie, alla Direttrice del carcere di "Arghillà", dr.ssa Maria Carmela Longo ed al personale dell'Area Pedagogica dello stesso istituto penitenziario; alla Magistratura di Sorveglianza ed all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria; alla società AVR S.p.A., che quotidianamente con un proprio mezzo trasporta i detenuti da e per il carcere di "Arghillà", fornendo agli stessi detenuti i dispositivi di sicurezza necessari all'espletamento delle attività manutentive; alle Dirigenti del Comune di Reggio Calabria, Settore Welfare, dott.ssa Maria Luisa Spanò e Ambiente, dott.ssa Loredana Pace, responsabili del perfezionamento degli adempimenti necessari al più

conforme espletamento delle attività in questione.

Sul versante, invece, dei lavori di pubblica utilità per gli imputati adulti ammessi al regime di messa alla prova, con contestuale sospensione del processo e possibilità di estinzione del reato per l'esito positivo della prova, cominciano anche qui ad apprezzarsi positivi risultati, consequenziali alla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Reggio Calabria ed il Tribunale di Reggio Calabria "*Per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità*", in data 13 aprile 2016, considerato che **al 31 dicembre 2017, il numero degli imputati che hanno intrapreso il servizio di volontariato come LPU sono pari ad un numero di otto (8), di cui sei (6) per violazioni del codice della strada e due (2) per altri reati.**

Stenta, tuttavia, a trovare piena applicazione la Convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2016, tra il Comune di Reggio Calabria, il Tribunale e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria ed il Centro per la Giustizia Minorile della Regione Calabria "*Per lo svolgimento di Lavoro di Pubblica Utilità e di altre attività gratuite in favore della collettività finalizzate al reinserimento sociale dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in esecuzione penale detentiva o in misura alternativa alla detenzione*", considerato che per i minori e i giovani adulti appare più conforme, nell'ottica educativa tipica del processo minorile, lo svolgimento di tirocini formativi, work experience e borse lavoro, che ad ogni buon conto sono state garantite dal settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, grazie ai fondi della Legge 285/87, all'uopo destinati.

Restano, comunque, aperte alcune posizioni di minori meritevoli di inserimento nelle attività volontarie e gratuite in favore della collettività, per i quali si è pensato ad apposite attività di servizio alla comunità e che dovrebbero presto essere concretizzate.

Per quanto riguarda, infine, il carcere "G. Panzera", si evidenzia che a seguito dell'intervento di questo Garante, **dopo un'annosa battaglia di civiltà, legalità e dignità dell'esecuzione della pena, è stata prima chiusa e poi finalmente**

adeguata ai parametri normativi vigenti in materia sanitaria la sezione di “Osservazione Psichiatrica”, interna allo stesso istituto penitenziario.

Oggi la sezione è stata formalmente riaperta e garantisce condizioni rispettose della dignità umana.

Alla profonda soddisfazione per il risultato raggiunto, si aggiunge un doveroso ringraziamento, oltre che alla stessa Direttrice del carcere, al Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, dr.ssa Cinzia Calandrino ed al Vicario dr. Rosario Tortorella, per la sensibilità e tempestività dell'intervento; al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prof. Mauro Palma, che è stato investito della questione dal sottoscritto Garante, in uno con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dr. Santi Consolo.

E' il caso di evidenziare sul punto, ma anche più in generale, che la collaborazione inter-istituzionale è davvero l'unica via efficace per innescare processi positivi di cambiamento, quando non si riduce a mera prassi di circostanza e si conforma, concretamente, al principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione in ossequio al rispetto ed alla salvaguardia del “senso di umanità” nell'esecuzione delle pene.

Collaborazione inter-istituzionale che continuo ad invocare anche quest'anno, in particolare, per quel che riguarda la “**Bottega di Michelangelo**”, un imponente spazio di laboratorio per la lavorazione dei marmi, inaugurato presso il carcere “G. Panzera” nel lontano maggio del 2007, fornito di macchinari all'avanguardia costati svariati milioni di euro, e **mai entrato in funzione**.

Il Civico Consesso cittadino conosce bene questa particolare situazione, avendo già formato oggetto della Relazione Annuale dello scorso anno, ma ancora la situazione resta invariata.

Segnalo, tuttavia, un recente e rinnovato interesse di qualche consigliere comunale sensibile alle problematiche penitenziarie e, per quel che qui interessa, disponibile ad impegnarsi concretamente per l'avvio di una seria progettualità e, auspicabilmente,

per l'apertura, dopo ben 11 anni dalla sua fantomatica inaugurazione, di questo importante presidio trattamentale-lavorativo all'interno del carcere "G. Panzera".

Siamo, comunque, in una fase ancora interlocutoria e sarà, come detto, indispensabile favorire la più corale collaborazione inter-istituzionale, in specie, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Peraltro, come già evidenziato nella mia prima Relazione Annuale, non va sottaciuto che la Legge Smuraglia assegna importanti sgravi contributivi e crediti di imposta alle cooperative o alle imprese che assumono o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti, ragion per cui simili iniziative sono molto convenienti e quindi attrattive per quanti operano nel settore di riferimento ed intendano delocalizzare o diversificare la propria produzione.

Consequenziali sarebbero gli effetti benefici che ne deriverebbero non solo nei confronti dei detenuti ma anche per l'intera comunità.

Per vero, appare quanto mai opportuno segnalare che quando funzionano percorsi trattamentali rieducativi durevoli la recidiva di reato scende ben al di sotto del 20%, mentre quando tali percorsi non funzionano o sono interrotti o addirittura mancano la recidiva di reato supera la soglia dell'80%.

E di certo il lavoro costituisce uno snodo cruciale nell'ottica del trattamento rieducativo, ma anche e non marginalmente nell'ottica della prevenzione dei reati, ancor più ove si abbia a considerare che, fra la popolazione attualmente detenuta in Italia, sono meno del 14% i detenuti che prima del loro ingresso in carcere svolgevano un'attività lavorativa.

Sul versante infrastrutturale, invece, presso l'istituto penitenziario di "Arghillà", sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione del plesso che dovrebbe ospitare la sala teatro, il centro polifunzionale per le attività sportive, la cappella dell'istituto penitenziario ed un luogo di culto per i detenuti di fede islamica, anche se i lavori procedono a rilento.

Meritano, per altro verso, un particolare apprezzamento le preziose iniziative intramurarie portate avanti dalla direzione dell'istituto penitenziario e dall'area pedagogica, in collaborazione con la comunità esterna e i volontari che operano in entrambi gli istituti penitenziari reggini (penso alla messa in scena di alcuni spettacoli musicali o teatrali; alle attività di ceramica o di cucito per le donne detenute e così via).

Preziosissimo è, infine, il contributo quotidiano dei cappellani penitenziari e degli insegnanti scolastici, che svolgono una funzione umana e socializzante insostituibile, anche se, di certo, un trattamento rieducativo individualizzato, strutturale e permanente, non può esaurire la sua naturale funzione ordinamentale nell'apporto dei volontari o dei sacerdoti.

3. L'attività del Garante fuori le mura: il “Mandela's Office” “Riparare e restituire”

Il primo Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria, al quale si è pensato di dare il nome di “Mandela's Office”, in memoria ed in onore di uno dei più illustri detenuti dell'umanità, che ha consumato un'intera esistenza sul “lungo cammino verso la libertà”, è un progetto ambizioso e di valenza nazionale, oltre che di cruciale rilevanza sul versante locale della prevenzione e della rieducazione di chi ha delinquito.

A seguito della proposta di questo Garante, già avanzata con la Relazione dello scorso anno e, conseguentemente, formulata nel dettaglio ed inviata agli organi comunali competenti il 7 giugno 2017, la Giunta Comunale, il 19 dicembre 2017, ha approvato all'unanimità il protocollo d'Intesa per l'Istituzione dell'Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria, denominato “Mandelas's Office”, tra il Comune di Reggio Calabria e il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la

Giustizia Minorile per la Calabria, destinando per la realizzazione del progetto il bene confiscato alla criminalità organizzata, sito in via Diana n. 6.

Il 23 marzo 2018, il detto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto dai contraenti, alla presenza della massime Autorità istituzionali cittadine.

Come previsto nel Protocollo, alcuni detenuti del carcere di "Arghillà", che svolgono oramai da quasi due anni attività di "lavoro volontario e gratuito in favore della collettività", ai sensi dell'art. 21 comma 4 ter dell'Ordinamento Penitenziario, ed in forza del richiamato Protocollo d'Intesa del 7 giugno 2016, hanno provveduto a ritinteggiare le pareti dell'immobile di via Diana n. 6, ripristinandone la più completa agibilità, lavorando, quotidianamente, con alacrità e spirito di servizio, per tre settimane all'interno del detto bene confiscato.

I lavori da effettuare all'interno del bene destinato per l'attività funzionale del "*Mandela's Office*" sono, dunque, sostanzialmente terminati e si attende ora solo qualche piccola ulteriore rifinitura, da parte di soggetti specializzati del mestiere, per quanto attiene, in particolare, la pulizia della pregevole pavimentazione dell'immobile di via Diana, dopodiché l'attività funzionale del "*Mandela's Office*" potrà essere formalmente avviata.

Ragionevolmente, la sede del primo Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria, potrà pertanto essere inaugurata nel prossimo mese di giugno 2018.

Ma qual è l'attività funzionale sulla quale dovrà incentrarsi il "*Mandela's Office*"?

Risposta: l'avvio, il consolidamento e l'implementazione di nuovi modelli e servizi di giustizia riparativa, che si qualificano e si declinano tanto sul versante della mediazione penale e culturale quanto su quello del recupero e del reinserimento sociale di chi ha delinquito.

Il perno della Giustizia Riparativa si sostanzia nell'incontro volontario fra vittime e autori di reati, allargati anche ai rispettivi nuclei familiari, alla presenza di mediatori esperti, per la risoluzione dei conflitti ed ove possibile per il conseguimento di una riconciliazione fra le parti in causa.

Si partirà nel contesto penale dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, ma l’idea, nel tempo, è quella di estendere le buone prassi di Giustizia Riparativa anche al contesto penale adulti, comprese le donne e gli stranieri detenuti o in misura alternativa alla detenzione.

Non mancheranno, comunque, fra le attività funzionali del nuovo Ufficio, percorsi di formazione alla legalità e modelli innovativi di individualizzazione del trattamento rieducativo, fondati su sistemi giurisdizionalizzati di *governance della pena*, con il corale coinvolgimento del “capitale sociale” territoriale e della comunità esterna al carcere e/o ai luoghi comunque limitativi della libertà personale, al fine di strutturare modelli di **“presa in carico territoriale”** coesi e trasversali.

Le progettualità da svilupparsi e declinarsi concretamente a valere sugli appositi assi di riferimento destinati al finanziamento delle attività di interesse (si pensi in particolare al POR Calabria ed al PON Legalità e Sicurezza del Ministero dell’Interno, alla Cassa delle Ammende ed alle risorse di finanziamento europee, previste all’uopo per le persone provenienti dai circuiti penali), dovranno vedere, pertanto, il corale coinvolgimento di qualificate professionalità, associazioni, cooperative, imprese sociali etc., specializzate nei seguenti ambiti:

- Progettazione a valere sugli assi di intervento regionale, nazionale ed europeo rivolti alla cosiddette “classi svantaggiate”, ovvero al recupero e reinserimento sociale di chi ha delinquito, all’inclusione socio-lavorativa dei soggetti provenienti dai circuiti penali, contesto penale adulti e minori, alla giustizia ripartiva e mediazione penale, con speciale riferimento agli stranieri detenuti o comunque privati o limitati nella libertà personale, alla detenzione femminile e, più in generale, alla formazione alla legalità ed alla strutturazione ed implementazione di modelli di *governance* interistituzionali e sociali.

A tal fine, il Protocollo d’Intesa dello scorso 23 marzo, ha formalmente istituito all’art. 5 “Il Tavolo Permanente per la Giustizia Riparativa”, nel quale saranno coinvolti gli stakeholder portatori di interessi comuni, che saranno individuati a

seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, per il tramite del Settore Welfare e Partecipate del Comune di Reggio Calabria.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile della Regione Calabria, inoltre, assegnerà per lo svolgimento dell'attività funzionale del "*Mandela's Office*" due esperti in mediazione dell'ufficio di Mediazione penale Minorile, per almeno due volte alla settimana e, all'occorrenza, in tutte le occasioni in cui è richiesto un intervento di mediazione penale o culturale e, più in generale, di "Giustizia Riparativa" da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile, nell'ambito delle competenze territoriali di Reggio Calabria, impegnandosi, altresì, ad implementare il numero delle dette unità di personale, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, anche attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, da espletarsi per il tramite dei propri Uffici amministrativi, per la individuazione di personale esterno altamente qualificato.

Infine, è doveroso segnalare che al fine di allestire la sede del "*Mandela's Office*" il Centro per la giustizia minorile della Regione Calabria ha fornito tutto il mobilio necessario (scrivanie, computer, divani, quadri etc.), per il più completo funzionamento delle singole postazioni lavorative e, più in generale, dell'intera sede dell'Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria.

Per tale motivo, ma più in generale per la fruttuosa collaborazione posta in essere con il Centro per la giustizia minorile della Regione Calabria, non posso esimermi dal ringraziare sentitamente la dott.ssa Isabella Mastropasqua, che questo Centro dirige ad interim con l'Ufficio II – Direzione personale, risorse e attuazione provvedimenti, del Dipartimento Nazionale per la giustizia minorile e di comunità.

Adesso, quindi, non resta che inaugurare la sede e cominciare con le attività.

Prima, tuttavia, **in ragione della pregevole attività di lavoro volontaria e gratuita che tutti i detenuti hanno svolto e continuano a svolgere con spirito di servizio, riparazione e restituzione nei confronti della collettività, sarebbe davvero un bel segnale, ove si valutasse positivamente la sussistenza dei presupposti previsti in**

casi simili, riconoscere a tutti questi detenuti un Encomio da parte del Ministero della Giustizia, nella persona della Direttrice del carcere di “Arghillà”, con il necessario coinvolgimento dell’AVR, che li dirige concretamente nelle dette attività.

Ragion per cui, con la presente Relazione Annuale, mi permetto di proporli formalmente tutti per il riconoscimento di un Encomio.

4. Formazione: il Master in “Criminologia e Sistema Penitenziario” “Organizzare bene il bene”

La formazione è uno strumento ineludibile per fronteggiare i gravi fenomeni criminali.

In altre parole, si tratta di organizzare bene il bene perché il male è organizzato molto bene.

Sulla scorta di tali convincimenti, oltre alle svariate iniziative nelle scuole, dove sono stato chiamato in più occasioni per sensibilizzare sulle complesse problematiche del carcere, ovvero la partecipazione a diversi corsi di formazione, convegni, seminari, assemblee, in particolare di coordinamento con il Garante Nazionale ed i Garanti Territoriali, dopo la positiva esperienza della ideazione e direzione del Master di I Livello in “Mediazione penale e culturale”, attivato in collaborazione con l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per l’anno accademico 2015-2016 (e che verrà riproposto per la seconda edizione anche per il prossimo anno accademico), quale Garante ho ideato, promosso e proposto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, l’attivazione per l’anno accademico 2017-2018 del Master universitario di II livello in “Criminologia e Sistema Penitenziario”.

Il Master è stato organizzato in collaborazione con la Cattedra di Diritto Processuale Penale, di cui è Associato il Prof. Arturo Capone che ha assunto la Direzione del

Master insieme a questo Garante che ne assunto la Vicedirezione, e d'intesa con il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato della Regione Calabria, il Centro per la giustizia minorile della Regione Calabria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, l'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria e la Camera penale di Reggio Calabria.

Il Master, che è attualmente in corso e si avvia verso la fase conclusiva, ha potuto contare sul contributo formativo di docenti universitari, magistrati in ambito penale e di sorveglianza, esperti di settore e professionalità fra le più qualificate, tanto a livello nazionale che locale, proponendosi lo scopo di fornire ai partecipanti una formazione altamente specializzata nelle materie del trattamento sanzionatorio penale, del diritto penitenziario, dell'amministrazione penitenziaria, della criminologia applicata al sistema penitenziario, con un approfondimento specifico in tema di criminalità organizzata.

Al Master partecipano professionisti in possesso della laurea magistrale, quadriennale o specialistica biennale in Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia, Servizi Sociali e Scienze dell'Educazione.

La durata è di un anno, con un percorso articolato in 180 ore di didattica frontale, esercitazioni, stage e/o workshop, tesi ed esame finale.

Gli sbocchi occupazionali dell'“Esperto in Criminologia e Sistema Penitenziario” spaziano dalla possibilità di avvalersi delle competenze acquisite per lo svolgimento della professione di avvocato a quella di appartenente al corpo della polizia penitenziaria; di psicologo, funzionario delle professionalità di servizio sociale, giuridico pedagogica o di mediazione penale e culturale, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna o i Centri per la Giustizia Minorile; di Consulente tecnico del pubblico ministero o del difensore; di Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni; di esperto presso il Tribunale di Sorveglianza; di Garante o componente degli Uffici del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale; di

operatore presso le organizzazioni pubbliche, private o del terzo settore che si occupano della tutela dei diritti dei detenuti e/o del reinserimento sociale delle persone provenienti dai circuiti penali.

Resta l'obiettivo dichiarato di questo Garante di poter riuscire, nel tempo, a coinvolgere le dette professionalità così formate, sia nel settore della mediazione penale e culturale sia in quello della criminologia e del sistema penitenziario, nelle varie progettualità che si stanno realizzando (in particolare con l'imminente apertura del "Mandela's Office"), al fine di formare una vera e propria "squadra per il bene" e dare così esigibilità concreta a quella petizione di principio richiamata all'inizio del presente paragrafo: *in altre parole, si tratta di organizzare bene il bene perché il male è organizzato molto bene.*

5. Ricerca: il progetto FOR – Freedom of Religion

“Conoscere per prevenire”

Davvero una preziosa ed importante ricerca, sul delicato tema del rischio della radicalizzazione del terrorismo in carcere, quella posta alla base del progetto FOR – Freedom of Religion, realizzata in sinergia fra l'Ufficio del Garante di Brescia, l'Ufficio del Garante di Reggio Calabria e l'Università degli Studi di Brescia, al fine di offrire una cornice scientifica adeguata per gli eventuali interventi concreti da sviluppare all'interno degli istituti penitenziari italiani, anche alla luce delle esigenze e necessità espresse dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP).

Fra gli istituti penitenziari coinvolti anche quelli calabresi di "Arghillà" e Rossano.

Naturalmente l'intendimento è stato anche quello di fornire adeguata conoscenza delle condizioni e situazioni nelle quali viene esercitata la professione della fede islamica e di rilevare eventuali distorsioni e forzature nell'esercizio di tale diritto.

I menzionati obiettivi ed intendimenti sono oggi considerati prioritari nell'ottica dell'ampio sforzo conoscitivo che i paesi europei da tempo perseguono.

I risultati dello studio sono stati presentati in una conferenza a Firenze a ottobre 2017 e, successivamente, a dicembre 2017, a Reggio Calabria durante una conferenza stampa organizzata congiuntamente dai Garanti di Brescia e di Reggio Calabria.

Nel ringraziare la Garante di Brescia, Luisa Ravagnani, per il coinvolgimento nello studio di analisi e ricerca commissionato dal DAP, si ritiene importante sottolineare che la collaborazione con l'Ufficio di Brescia rimane aperta su più fronti, in particolar modo nello sviluppo delle progettualità relative alla prevenzione della radicalizzazione sia in ambito italiano, sia in ambito europeo.

Lo studio completo è pubblicato su un numero monografico della Rassegna Italiana di Criminologia mentre di seguito è possibile consultare la parte riguardante l'elaborazione dei dati raccolti e alcune riflessioni relative a quelli più significativi.

Preliminarmente si ricorda che i detenuti di fede islamica intervistati sono stati complessivamente 165, 10 quelli appartenenti a nessuna o ad altra religione (come campione di controllo), per un totale di 175 interviste.

La tabella n.1 riporta i dati relativi a ciascun istituto coinvolto

Tab. n. 1 – Istituti coinvolti nella ricerca

Istituti coinvolti	c.c Roma	c.c Brescia	c.r. Brescia	c.r. Padova	c.c Reggio Calabria	c.c. Verona	c.c Rossano	c.c. Treviso	c.c. Lecce
Numero di detenuti per istituto	50	25	7	14	20	22	12	17	8

Si è preferito non commentare in questa sede i dati relativi alle caratteristiche anagrafiche (età, stato civile, nazionalità – Tab. n. 2-3-4) poiché in linea con quelli reperibili sul sito del Ministero della Giustizia, sezione statistiche (per la cui analisi si fa comunque riferimento anche all'articolo integrale in corso di pubblicazione sulla Rassegna Italiana di Criminologia).

Tab. n. 2 – Età del campione intervistato

Età in % (età minima 18, età massima 66)	18-25	26-35	36-45	46-55	55
	14,3	43,4	28,6	11,4	2,3

Tab. n. 3 – Stato civile del campione intervistato

Stato civile in %	celibe	coniugato	Separato/divorziato...
	19,4	45,5	

Tab. n. 4 - Nazionalità del campione intervistato

Nazionalità	%
Afghanistan	2,7
Albania	5,1
Algeria	7,4
Burundi	0,5
Costa d'Avorio	0,5
Egitto	4
Eritrea	0,5
Gambia	0,5
Ghana	0,5
Guinea	2,7
Italia	8
Libano	0,5
Macedonia	0,5

Mali	1,0
Marocco	36,0
Pakistan	5,1
Senegal	4,5
Siria	1
Sudan	0,5
Togo	0,5
Tunisia	18,5

Anche con riguardo alla scolarità (Tab. n. 5), alla composizione della famiglia (tab. n. 6) e alla condizione economica non emergono particolari differenze con i dati nazionali relativi all'intera popolazione penitenziaria, tuttavia, con riferimento alla condizione economica è interessante notare come quella dichiarata dai musulmani nella società esterna (raggiunti da una ricerca del 2016 dalla Garante Ravagnani e dal prof. Carlo Alberto Romano) sia medio bassa solo nel 19,1% dei casi, contro il 51,1% riferito dai detenuti (Tab. 7-8).

Tale osservazione non rileva però ai fini di una valutazione di rischio di radicalizzazione maggiore in capo ai più poveri (detenuti), come chiaramente sottolineato dalla letteratura accademica sul punto, in tema di non configurabilità di rapporto biunivoco fra radicalizzazione e povertà.

Il dato menzionato, piuttosto, è in linea con le osservazioni che riguardano le ragioni del reato in generale, spesso dettate da precarie condizioni di vita e accesso a scarse di opportunità per il miglioramento della propria esistenza.

In tal senso, in ottica preventiva non tanto (o non solo) della radicalizzazione quanto delle condotte devianti in generale, alcune osservazioni in tema di politiche d'inclusione sociale andrebbero formulate.

Tab. n. 5 – Livello di scolarizzazione

Livello di scolarizzazione	Nessuna	Primaria	Secondaria	Secondaria superiore	Università
in %	28,7	32,1	24,6	10,1	4,5

Tab. N. 6 – Composizione della famiglia di origine

Composizione della famiglia di origine in %	Figlio Unico	Da 1 a 3 fratelli o sorelle	Oltre 3
	9,1	29,5	61,4

Tab. n. 7 – Condizione economica della famiglia di origine (detenuti)

Condizione economica della famiglia di origine in %	Elevata	Media	Bassa
	4,3	44,6	51,1

Tab. n. 8 – Condizione economica della famiglia di origine (liberi)

Condizione economica della famiglia di origine in % (Ricerca 2016 comunità islamica bresciana)	Elevata	Media	Bassa
	4,5	76,0	19,5

Con riguardo alle lingue parlate (arabo, inglese, francese, spagnolo, wolof, urdu, punjabi, pashtu, portoghese, albanese, rumeno, macedone, tedesco e greco) è necessario sottolineare che, sebbene la maggioranza dei detenuti incontrati dicesse di capire l'italiano, la conoscenza della lingua è risultata di scarso livello tanto che

l'utilizzo del questionario stesso sarebbe stato impossibile senza il supporto del testo in arabo, in francese o in inglese e senza che l'interazione avvenisse in una delle lingue comuni (francese – inglese) .

È facile comprendere come questa difficoltà ricada sulla vita quotidiana dentro e fuori dal carcere.

Infatti, un conto è cogliere il senso generale di un discorso, un altro comprenderne l'intero significato in termini soprattutto di diritti, doveri e conseguenze giuridiche (si richiama in tale ottica la sentenza ECHR del 2017 contro il Belgio).

Ne deriva, ed è facilmente intuibile, che forse uno sforzo maggiore per raggiungere queste persone con proposte da una parte formative (per l'acquisizione di una lingua comune) e, dall'altra, di interpretariato e mediazione culturale potrebbe risultare elemento vincente in termini di futura inclusione sociale.

Le Tabelle n. 9-10 analizzano rispettivamente le modalità di ingresso in Italia e la durata della permanenza nel paese da parte delle persone intervistate.

Per quanto riguarda il primo aspetto è possibile notare come la condizione di irregolarità abbia caratterizzato l'ingresso della maggioranza delle persone coinvolte nella ricerca, sebbene il campione possa dirsi non sbilanciato in tal senso, dal momento che le persone entrate regolarmente che successivamente hanno commesso un reato rappresentano il 43,4% dei casi totali.

Se si considera la lunghezza della permanenza in Italia, osservazioni analoghe possono essere formulate: la brevità della permanenza nel paese non è indicatore di un maggior rischio di commissione di reati dal momento che coloro i quali hanno delinquitte appena entrati in Italia rappresentano il 7,1%, a fronte del 16,6% di persone con alle spalle più di 20 anni di permanenza.

È evidente quindi che il livello di inserimento sociale (ritenuto da buona parte della letteratura criminologica inversamente proporzionale alla scelta delinquenziale) non dipenda esclusivamente dal periodo di permanenza in un dato paese ma vada analizzato congiuntamente alle altre variabili qui presentate.

Tab. n. 9 – Modalità di ingresso in Italia

Modalità di ingresso (%)	Regolare	Irregolare
	43,4	56,6

Tab. n. 10 – Tempo di permanenza in Italia

Tempo di permanenza in Italia in %	Appena entrato	Meno di un anno	Da 1 a 5	Da 6 a 10	Da 11 a 20	>20
	7,1	19,9	15,6	19,4	21,4	16,6

La Tabella relativa al lavoro non è facilmente utilizzabile per costruire un quadro chiaro delle persone intervistate poiché le categorie di lavoro (regolare-non regolare) utilizzate in Europa non sono le stesse dei paesi di provenienza degli intervistati. Tenendo presente i problemi legati alla lingua, non stupisce che le frequentazioni prima del carcere siano in prevalenza con connazionali (62,6%) (Tab. n. 11)

Tab. n. 11 – Attività lavorativa precedente alla carcerazione

Lavoro precedente la carcerazione (%)	Si	No
	90	10

Tab. n. 12 – Frequentazioni in Italia

Persone frequentate abitualmente in %	Italiani	Connazionali	Altri stranieri
	22,9	62,6	14,5

Interessante il dato relativo al legame con le culture d'origine e con quella italiana: entrambi elevati per la risposta positiva [62,6%; 68,8% (Tab. n. 13-14)].

Tab. n. 13 – Legame con la cultura di origine

Legame cultura origine in %	SI	NO
	62,6	37,4

Tab. n. 14 – Legame con la cultura italiana

Legame cultura italiani in %	SI	NO
	68,8	31,2

Il legame con il proprio paese ha a che fare con la cultura e con gli affetti mentre il rifiuto della stessa è riconducibile alla presenza di dittature, disuguaglianze sociali, politiche e corruzioni. (Tab. n.15-16)

Tab. n. 15 – Legame con il paese d'origine: ragioni

Motivi per i quali persiste il legame con il paese di origine sono soprattutto	culturali	Affettivi	Diversità con gli italiani

Tab. n. 16 – Valori non apprezzati del paese d'origine

Fra i valori, le regole, la cultura che non vengono apprezzati della cultura di provenienza si segnalano	Presenza di dittatura (sic)	Diseguaglianze sociali	Sistema politico/corruzione

Dell'Italia gli intervistati apprezzano e al contempo disprezzano la giustizia (spesso vissuta come discriminatoria nei loro confronti), amano la democrazia e non tollerano il razzismo, gradiscono alcuni aspetti materiali della vita mentre per alcuni è difficile accettare la “troppa libertà della donna” (Tab. n. 17-18).

Tab. n. 17 – Legame con l'Italia: ragioni

I motivi per i quali è percepito il legame con l'Italia riguardano soprattutto	Giustizia	Democrazia	Aspetti materiali
--	-----------	------------	-------------------

Tab. n. 18 - Valori non apprezzati dell'Italia

Fra i valori, le regole, la cultura che non vengono apprezzati della cultura Italiana si segnalano	Giustizia	Razzismo	Troppa autonomia della donna (sic)
--	-----------	----------	------------------------------------

Solo il 14,7% degli intervistati ritiene di essere trattato male in Italia per razzismo, ignoranza, ingiustizia o per il semplice fatto di essere detenuto (Tab. n. 19-20).

La valutazione relativa al maltrattamento in ambito penitenziario permette di formulare almeno due ipotesi:

1) se il maltrattamento è solo percepito e non reale, esso si basa molto probabilmente su *misunderstanding* di tipo culturale. La difficoltà di comprensione della lingua e del sistema giuridico nel quale gli stranieri si trovano inseriti determina che condizioni di per sé non vittimizzanti vengano invece vissute come tali perché non correttamente comprese;

2) se la percezione corrisponde a realtà, ciò è probabilmente riconducibile a reali atteggiamenti discriminatori (di natura volontaria o involontaria) determinati da sovrastrutture di tipo culturale.

In ognuno dei due casi un maggior investimento in termini di formazione alla gestione delle diversità culturali (non solo in ottica di prevenzione dei rischi di esordi violenti in istituto) per gli operatori penitenziari potrebbe essere di grande aiuto.

Tab. n. 19 – Percezione di maltrattamento

Percezione di essere trattato male in Italia in %	si	no
	14,7	85,3

Tab. n. 20 – Motivi percepiti per il maltrattamento

Fra coloro che ritengono di essere trattati male in Italia i motivi addotti riguardano soprattutto	Razzismo (Mi chiamano negro. Sic)	Ignoranza	Ingiustizia	Trattamento in carcere (solo in carcere)

Le Tab. n. 21-23 si occupano di definire i contorni della professione di fede degli intervistati, per poi entrare, con le successive, nel merito del percepito rischio di radicalizzazione. Ne emerge che, per quanto riguarda le modalità di professione della fede religiosa, il 53,6% dichiara di non essere costante nella pratica e il 33,8% (17,7% + 16,1% di astenuti) ritiene che esista un rischio di radicalizzazione all'interno del carcere. (Tab. n. 24).

Tale percentuale è riferita a coloro che apertamente dichiarano che esiste un rischio di radicalizzazione (in un caso è anche stato dichiarata la conoscenza di una vicenda di

radicalizzazione fra le mura del carcere) e a coloro che preferiscono non rispondere. Il non risposto, infatti, è ritenuto sinonimo della volontà di non esporsi prendendo una posizione su un tema particolarmente caldo. Inoltre, molti degli intervistati hanno dichiarato di sentire come molto pressante la valutazione di coincidenza che media e opinione pubblica spesso propongono fra Islam e radicalismo, addirittura sentendosi costretti a non esprimere la propria religiosità in carcere per paura di essere automaticamente considerati soggetti pericolosi. A maggior ragione, con simili timori, è plausibile ritenere che alcuni abbiano preferito non rispondere alla domanda per non correre rischi di alcun genere.

Tab. n. 21 – Fede professata

Fede professata	Islamica	Cristiana	Altra o non religioso
	92,1	6,8	1,1

La Tabella n. 22 permette di valutare che il fenomeno della conversione all’Islam, tanto diffuso negli istituti di pena americani, riguarda solo l’1,4% degli intervistati che hanno dichiarato che la propria famiglia segua un culto diverso (o nessun culto).

Ovviamente, il rischio di radicalizzazione non riguarda solo i convertiti e quindi non è possibile ritenere che un basso tasso di conversioni riduca conseguentemente la possibilità che ideologie radicali si diffondano *intra moenia*, è tuttavia possibile ritenere che il carcere non sia luogo privilegiato, rispetto ad altri nella società libera, nel quale pseudo guide spirituali riescano a far proselitismo con gran facilità.

Tab. n. 22 - Religione della famiglia d’origine

Religione della famiglia di origine fra coloro che hanno dichiarato di essere musulmani	Islamica	Altra
	98,6	1,4

Tab. n. 23 – Modalità di pratica religiosa

Modalità di pratica religiosa	Costante	Non costante
	46,4	53,6

Tab. n. 24 – Percezione del rischio di radicalizzazione in carcere

Ritenuta possibilità del pericolo che in carcere qualcuno utilizzi la condizione di disagio in cui si trovano i detenuti per proporre insegnamenti “fondamentalisti” in %	No	Si	Non risposto
	66,2	17,7	16,1

La Tab. n. 25 permette di ritenere che gli intervistati abbiano un’idea piuttosto precisa del termine fondamentalismo seppur non rientrante nelle categorie linguistiche dagli stessi conosciute. Infatti, al fine di ottenere una risposta, è stato necessario proporre esempi di ciò che solitamente si riferisce al termine fondamentalismo, affinché potessero comprendere il riferimento proposto.

Tab. n. 25 – Significato di fondamentalismo

Riferito significato del concetto di fondamentalismo
Fanatismo/mancanza di rispetto
Ignoranza dei valori autentici dell’islam
Manipolazione forzata dei veri insegnamenti religiosi
Strumento politico di acquisizione del potere
Problema individuale legato alle condizioni psico/patologiche

Di particolare interesse risultano le risposte fornite all'ultima domanda, relative alle proposte per la prevenzione della radicalizzazione in carcere e per l'eventuale de-radicalizzazione.

Analizzando le proposte dei detenuti non può non balzare all'occhio come abbiano ben presente quali possano essere le strategie migliori (esclusa la pena di morte per i terroristi) per ridurre la diffusione di idee radicali da un lato e il rischio di conflitti interni dall'altro.

E se, in punto luoghi di preghiera, insegnamenti religiosi idonei, accesso agli istituti da parte di Imam pare vi sia ormai accordo di esperti e operatori del settore, meno esplorato è senza dubbio il percorso che passa dall'ascolto degli stranieri, dal confronto fra gruppi di fede islamica e dallo scambio interreligioso.

Sul punto, però, le linee guida europee sono decisamente chiare: facilitare il dialogo è fondamentale in tema di prevenzione così come utilizzare strategie d'intervento basate sulle *alternative narratives* .

Come suggerito dalla Radicalization Awareness Network (la rete di professionisti europea che fa capo alla Commissione Europea e si occupa di prevenzione della radicalizzazione), tale ruolo può essere gestito con risultati migliori se a veicolare informazioni in grado di generare risposte empatiche sono le ONG (associazioni non governative), nella maggior parte dei casi riconosciute dagli interessati come interlocutrici di fiducia e in grado di offrire aiuto concreto per la gestione delle difficoltà del quotidiano.

L'opportunità che questo compito preventivo non venga svolto da agenzie del governo è ben motivato nello schema predisposto per il documento di prevenzione della RAN e non può prescindere dalla capacità di portare all'attenzione dei detenuti esempi di vita quotidiana gestiti nel rispetto dei diritti dell'uomo.

Tab. n. 26 – Strategie di prevenzione

Percezione di come si potrebbero aiutare i detenuti a rischio radicalizzazione in carcere

Allestire luoghi di preghiera adeguati e dignitosi

Fornire insegnamenti religiosi idonei

Consentire ingresso a IMAM preparati e idonei

Ascolto dei detenuti stranieri

Consentire momenti di confronto ai gruppi di fede islamica

Utilizzo strumenti trattamentali soprattutto lavoro e istruzione ma anche sport e contatto famiglia

Condanna a morte dei terroristi e dei loro fiancheggiatori

Vigilanza estrema sui soggetti a rischio (sappiamo chi sono)

Scambio interreligioso con i detenuti di altre confessioni

All'ascolto, infatti, a parere di chi scrive, dovrebbe seguire un percorso basato su narrative che offrano letture del mondo occidentale in termini di valori e principi positivi. Cosa che differenzia le *alternative narratives* dalle *counter narratives*, invece basate sulla demolizione sistematica del pensiero radicale in una prospettiva di opposizione riassumibile nell'approccio *verità/menzogna*, molto utile, invece, negli approcci di de-radicalization e disengagement.

Le *alternative narratives*, in grado invece di proporre agli interlocutori chiavi di lettura che uniscano e non dividano, non possono a mio parere prescindere dalla cornice di tutela dei diritti umani nella quale vanno ricondotte.

A causa delle differenze culturali e dei pregiudizi che innegabilmente spesso rendono difficile la comunicazione fra le parti, l'unico linguaggio comune dal quale iniziare pare essere quello dei diritti dell'uomo, quello che nasce da un uomo e si dirige verso un altro uomo.

Un dialogo simile difficilmente può essere svolto dalle agenzie che rappresentano il governo: difficile immaginare la creazione di un rapporto empatico fra colui che

priva della libertà un soggetto e colui che subisce tale privazione. Le resistenze verso i sistemi di governo vissuti come nemici, razzisti, discriminanti rischierebbero infatti di inficiare ogni tentativo di dialogo costruttivo.

Di seguito si riporta la tabella proposta dalla RAN in merito alle diverse possibilità di approccio alla prevenzione e al contrasto della radicalizzazione: è possibile notare come il ruolo della società civile in tali percorsi sia riconosciuto come fondamentale.

What	Why	How	Who
Alternative Narratives	Undercut violent extremist narratives by focusing on what we are ‘for’ rather than ‘against’	Positive story about social values, tolerance, openness, freedom and democracy	Civil society or government
Counter Narratives	Directly deconstruct, discredit and demystify violent extremist messaging	Challenge of ideologies through emotion, theology, humour, exposure of hypocrisy, lies and untruths	Civil society
Government strategic communications	Undercut extremist narratives by explaining government policy and rationale	refuting misinformation, and developing relationships with key constituencies and audiences	Government

Fonte: RAN Issue paper 01/10/2015, Counter narratives and Alternative narratives

L’uso di Alternative e Counter narratives è molto diffuso per il contrasto della radicalizzazione online e nei contesti scolastici mentre lo è meno in quelli

penitenziari. Tuttavia, i pochi studi scientifici sul tema sono concordi sul fatto che tali modalità operative debbano essere centrali nella lotta all'estremismo violento.

Infatti, ex estremisti riferiscono di percorsi di allontanamento dalle ideologie violente partiti proprio dall'esposizione a fonti alternative di informazione, dallo smantellamento delle ipocrisie sulle quali si basava il pensiero fondamentalista e dalla percezione di noia percepita in contrasto con quanto proposto dalla propaganda terroristica in termini di eccitazione ed esaltazione. L'uso di *alternative* e *counter narratives* può offrire esattamente questi contenuti anche a soggetti in carcere.

Per essere efficace, però, una campagna di prevenzione non può essere sporadica ma deve divenire sostanzialmente parte integrante di un percorso trattamentale e deve basarsi su emozioni intense e importanti più che su dati e teorie.

Se strutturata in questi termini, la strategia proposta può diventare utile anche per la prevenzione della recidiva ed essere vista come strumento in grado di accompagnare il rientro della persona reclusa nella società civile a fine pena.

Per quanto riguarda i percorsi attivati a livello europeo in ambito penitenziario per la prevenzione della radicalizzazione e la gestione dei terroristi in carcere è utile fare riferimento alla raccolta di buone prassi pubblicata da RAN.

Dalla consultazione dei documenti a disposizione è possibile notare che la maggioranza delle buone prassi riguarda la formazione del personale penitenziario e di probation in termini di individuazione di possibili segnali di rischio, comprensione delle modalità di comunicazione alternativa delle diverse culture presenti in carcere (con particolare attenzione a quella islamica) e gestione delle situazioni di conflitto/emergenza all'interno degli istituti.

Fra le buone prassi riportate si fa riferimento anche al training proposto al personale penitenziario in Italia, promosso dal DAP.

Di contro, gli approcci rivolti alla presa in carico del soggetto ritenuto a rischio o già radicalizzato sono in numero nettamente inferiore (tre contro diciotto) e sono stati attivati da Svezia, Olanda e Paesi Bassi.

6. Analisi prospettica

“Un giorno alla volta”

La mancata approvazione della riforma dell'Ordinamento Penitenziario, per la quale anche questo Garante aveva potuto portare il proprio contributo quale componente del Tavolo 16 degli “Stati Generali dell'Esecuzione Penale”, pesa come un macigno, tanto sul recente passato, rispetto all'attuale inconcludenza di un sforzo corale che per quasi un anno ha visto 200 esperti confrontarsi ed elaborare una complessa e complessiva ipotesi di riforma della Legge Penitenziaria, quanto sul prossimo futuro, rispetto alla possibilità di irrobustire e qualificare i percorsi progressivi individualizzati di rieducazione e reinserimento sociale di chi ha delinquito, in particolare, mediante un più qualificato accesso alle misure alternative alla detenzione.

Il riverbero della mancata riforma dell'Ordinamento Penitenziario è stato, dunque, particolarmente deprimente, per quanti interagiscono quotidianamente con le delicate problematiche dell'esecuzione penale.

Eppure, non mi sento di affermare che lo stallo riformatore nel quale si è incappati, a seguito dell'intervenuto cambio di Legislatura, possa irreversibilmente dissipare il patrimonio di innovazione, culturale e sociale, che la sfida degli “Stati Generali dell'Esecuzione Penale” ha saputo lanciare, tanto agli operatori del settore quanto alla comunità più vasta.

Certo, la delusione per la mancata riforma è cocente.

Resta, comunque, la tensione morale di uno sforzo che non può andare perduto.

In questa direzione intendo continuare a battermi, perché penso che *il tempo è superiore alla spazio* e che prima o poi matureranno i tempi per concretizzare una riforma di civiltà e di umanità, attesa da più di quarant'anni (penso, in particolare, alla mancata approvazione dell'Ordinamento Penitenziario Minorile, prevista nella stessa Legge 354 del 1975).

D'altro canto, a livello Regionale, lascia ben sperare la recente approvazione della Legge Regionale n. 1 del 2018, istitutiva del *“Garante Regionale delle persone detenute o private della libertà personale”*.

Per vero, la Legge Regionale da poco approvata è una legge all'avanguardia sul piano nazionale ed europeo, in quanto si qualifica per la più assoluta conformità alle Linee Guida del Garante Nazionale, relative proprio ai parametri di riferimento per le legislazioni regionali, in tema di istituzione del Garante dei detenuti.

Sul punto, mi permetto di esprimere anche la mia personale soddisfazione in quanto tutti gli emendamenti che ho avuto modo di presentare nel senso anzidetto, e non solo, sono stati tutti integralmente accolti nel nuovo testo di Legge, a seguito dell'audizione che ho avuto davanti alla I^a Commissione – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale del Consiglio –, nella seduta del 25 maggio 2017.

In effetti, la detta conformità consente l'automatica estensione delle prerogative riconosciute al Garante Nazionale nel panorama europeo ed internazionale, anche al Garante Regionale, in specie, quale soggetto istituzionale formalmente accreditato presso il Meccanismo di Prevenzione Nazionale (NPM), che costituisce la propalazione interna degli Stati Membri Europei, in conseguenza della ratifica del *“Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti”*, sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002.

In definitiva, se è pur vero che la Regione Calabria era ancora una delle poche Regioni a non aver approvato la normativa in questione, è altrettanto vero che la Legge ora approvata si qualifica per il più compiuto riconoscimento e protezione dei diritti umani universalmente riconosciuti, divenendo quindi una fra le normative regionali più avanzate a livello nazionale ed europeo, in tema dei diritti delle persone detenute o limitate della libertà personale.

Ora, dunque, non resta che procedere con i successivi adempimenti a cura del Presidente del Consiglio regionale, per non rischiare che anche questa faticosa

conquista di civiltà vada sprecata.

Venendo, segnatamente, ai prioritari obiettivi che al momento del mio insediamento formale come Garante, nel settembre 2015, nel presentare le Linee Guida della mia attività funzionale, mi ero prefisso, di certo, l'obiettivo principale era e resta quello di **favorire i processi di mediazione fra le istituzioni penitenziarie e la società civile.**

Tentare, cioè, di **accorciare le distanze fra il carcere e la società**, attraverso la proposta di una modalità di intervento sistemica, capace di mediare compiutamente fra gli spazi e le condizioni di privazione e di isolamento del detenuto e il mondo *“ufficiale”*, il mercato del lavoro, la comunità politica, la società più vasta.

Certo, non sfuggiva allora, come non sfugge adesso, che Reggio Calabria soffre una subdola e penetrante presenza della criminalità mafiosa, praticamente, in tutti i gangli della sua vita sociale, amministrativa ed economica, ragion per cui diventa cruciale **restringere le maglie di una rete sociale e politica, a partire proprio dal momento della reclusione, per innescare nuovi processi di reinserimento nella società**, con proposte positive di progetti di vita alternativa.

La fragile condizione del nostro tessuto economico e sociale rende, pertanto, insostenibile una *logica della sperimentazione dei servizi* ed impone piuttosto una *logica dei servizi in continua sperimentazione.*

Questo è l'obiettivo dichiarato che mi proponevo di realizzare e questo obiettivo oggi si realizza con l'imminente avvio delle attività funzionali del *“Mandela's Office”*.

D'altro canto, proprio lo scorso anno, nella prima Relazione Annuale, avevo concluso ponendo come **obiettivo primario dell'attività prospettica del Garante la realizzazione, per la prima volta a Reggio Calabria, di un Centro di Mediazione Penale e Culturale, quale innovativo servizio comunale, con finalità di formazione alla legalità, riparazione, mediazione, tutela delle vittime del reato e reinserimento nella società.**

A distanza di un anno, come suddetto, tutto è pronto, ora non resta altro che inaugurare ufficialmente la sede del primo Ufficio per la Giustizia Riparativa di

Reggio Calabria e cominciare concretamente le attività di mediazione e riparazione, inizialmente, destinate ai minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, avviando parallelamente le procedure ad evidenza pubblica per la formazione del “Tavolo Permanente per la Giustizia Riparativa”.

Ma, ancora, nel concludere la Relazione Annuale dello scorso anno dissi che, in un realtà come la nostra, **sottrarre anche una sola persona, un solo giovane, un solo minore dai tentacoli della criminalità organizzata significa davvero generare un avvenimento concreto di cambiamento sociale.**

E che quindi la sfida che avevamo e che abbiamo davanti non può avere obiettivo più ambizioso, perché in ballo non c’è solo il recupero ed il reinserimento sociale di chi ha delinquito, in ballo c’è la cultura di un popolo, la compiutezza delle istituzioni democratiche, *lo sviluppo e l’autentica ragion d’essere della pienezza dell’esistenza umana.*

A distanza di un anno, ho potuto constatare, nella quotidianità dell’attività funzionale fin qui svolta, quanta fatica richiede la costruzione di una simile prospettiva di cambiamento.

E c’è peraltro da fare i conti con le proprie personali inadeguatezze e fragilità.

Eppure, permane in me forte la speranza che con l’impegno di ogni giorno, ***un giorno alla volta***, direi, si può davvero tentare di realizzare gli obiettivi più ambiziosi.

Con umiltà, pazienza, competenza, umanità.

Si, ***un giorno alla volta***, ognuno di noi, per la parte di propria responsabilità, può tentare di contribuire a sostenere scelte di vita positive, in discontinuità con il passato.

Un giorno alla volta, chi ha sbagliato, espando la sua pena, può tentare di rimettere in sesto la propria esistenza con scelte di vita alternative, nella prospettiva di un futuro diverso.

Un giorno alla volta, chi ha subito le conseguenze dei delitti, può tentare di lenire il

proprio dolore e la propria sofferenza, semplicemente, con la propria testimonianza credibile.

Un giorno alla volta, tutti noi, insieme, possiamo tentare di costruire una comunità più giusta, fraterna e solidale, nella prospettiva di una rinnovata Speranza di futuro.

Del resto, *“la miglior cosa del futuro è che arriva un giorno alla volta”*.

IL GARANTE
Avv. Agostino Siviglia



SSMSPP	Dichiarazione e delinquenza abituale ritenuta dal giudice	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSMSPP	Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
SSMSPP	Modifica Luogo Esecuzione	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSMSPP	Modifica Prescrizioni	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSMSPP	Proposta di aggravamento o per trasgressione obblighi misura di sicurezza (art.231 c.p.)	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	3	1
SSMSPP	Rateizzazioni e pena pecuniaria	0	9	4	1	0	1	0	0	0	0	0	3
SSMSPP	Remissione Debito	232	42	61	64	14	2	0	0	27	0	0	106
SSMSPP	Richiesta sostituzione misura sicurezza su istanza di parte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SSMSPP	Riesame anticipato pericolosità sociale (art. 207 C.P.)	1	14	1	12	0	0	0	0	0	0	0	2

SSMSPP	Riesame pericolosità sociale	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SSMSPP	Riesame pericolosità sociale (art 208/1 C.P.)	42	57	17	48	0	5	0	0	1	0	1	27
SSMSPP	Sospensione per espiazione pena detentiva	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SSMSPP	Sospensione per sottoposizion e misura di prevenzione	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSMSPP	Unificazione delle misure di sicurezza (art. 209 C.P.)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MA	Ammissione provvisoria a Detenzione Domiciliare	16	94	8	32	26	13	0	0	6	6	5	14
MA	Ammissione provvisoria a Semilibertà	1	6	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1
MA	Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - Art. 47 O.P.	1	51	3	23	4	4	0	1	3	1	2	11

MA	Ammissione provvisoria ad Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90	3	13	2	5	3	5	0	0	0	0	1	0
MA	Approvazione e Programma Trattamento	0	57	54	1	0	2	0	0	0	0	0	0
MA	Approvazione e Programma Trattamento e Provvisorio	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	Autorizzazione	55	2138	1666	282	0	73	3	9	0	41	70	49
MA	Convocazione e per puntuale rispetto delle prescrizioni	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
MA	Declaratoria valida espiazione pena	0	213	0	0	0	0	0	0	0	1	212	0
MA	Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni	3	59	0	0	0	1	0	0	0	0	58	3
MA	Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	37	84	19	22	31	9	0	0	5	1	2	32

MA	Ulteriore Autorizzazione	0	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	Valutazione Revoca Licenza	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento	0	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare	0	30	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare art.47 ter 1 bis O.P	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MA	Valutazione su permanenza quantum pena per esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

INTRA	Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
INTRA	Modifica Lavoro Esterno (Art. 21 O.P.)	1	20	14	2	0	3	0	0	0	1	0	1
INTRA	Modifica Permesso	1	31	26	3	0	1	0	1	0	0	0	1
INTRA	Permesso Necessità	11	123	24	72	1	14	2	0	3	7	0	11
INTRA	Permesso Premio	19	628	298	259	19	30	3	3	3	3	4	25
INTRA	Ratifica Ricovero in Ospedale Civile o Luogo Esterno di Cura	0	89	88	0	0	0	0	0	0	1	0	0
INTRA	Ratifica Visita Specialistica in Luogo Esterno di Cura	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTRA	Reclamo Avverso Provvedimenti Disciplinari/ Materia Lavoro	3	38	1	17	5	1	0	0	0	0	2	15

INTRA	Reclamo Generico	7	23	0	6	4	6	0	0	2	1	0	11
INTRA	Revoca Lavoro Esterno	1	7	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1
INTRA	Revoca Permesso Premio	1	11	10	0	0	0	0	0	0	1	0	1
INTRA	Ricovero Day Hospital in struttura sanitaria pubblica	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTRA	Ricovero in Opg per Osservazione Psichiatrica	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTRA	Ricovero in Ospedale Civile o Luogo Esterno di Cura	0	31	26	0	0	1	1	0	0	2	1	0
INTRA	Rientro in Istituto	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
INTRA	Rogatoria su Richiesta del Giudice Che Procede	2	10	9	0	0	0	0	1	0	1	1	0
INTRA	Rogatoria su Richiesta del Giudice Dell'Esecuzi one	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
INTRA	Sospensione lavoro esterno	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0

EMA	Affidamento Provvisorio Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
EMA	Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	16	20	0	0	0	0	0	1	0	0	18	17
EMA	Arresti Domiciliari	56	61	0	0	0	0	0	0	0	0	73	44
EMA	Detenzione Domiciliare	367	237	0	0	0	0	0	2	0	4	356	242
EMA	Detenzione Domiciliare Provvisoria	21	24	0	0	0	0	0	0	0	0	31	14
EMA	Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	27	37	0	0	0	0	0	0	0	1	43	20
EMA	Semilibertà	20	17	0	0	0	0	0	0	0	0	16	21
DIFPEN	Differimento Pena facoltativo art.147 C.P.	1	48	12	17	0	0	0	0	4	5	2	9
DIFPEN	Differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare	3	18	7	8	1	0	0	0	1	1	2	1
DIFPEN	Differimento Pena obbligatorio art.146 C.P.	0	6	0	3	0	0	0	0	0	2	0	1

ALTRO2	Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato	2	37	24	2	9	1	1	0	0	0	0	2
ALTRO2	Liquidazione onorario difensore d'ufficio	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRO2	Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	2	16	13	0	1	2	0	0	0	0	0	2
ALTRO2	Revoca Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRO	Correzione Errore Materiale	0	17	14	0	0	0	0	0	0	1	2	0
ALTRO	Istanza Generica	47	116	26	7	3	14	7	2	0	37	16	51
ALTRO	Revoca decreto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ALTRO	Revoca ordinanza	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ALTRO	Richiesta di Grazia	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
ALTRO	Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter O.P.)	9	148	21	13	26	1	0	2	5	2	1	86

ALTRO	Visite al minore infermo (Art. 21 ter O.P.)	1	21	10	6	0	1	1	0	0	1	0	3
-	Autorizzazio ne Degli Assistenti Volontari a Frequentare gli Istituti Penitenziari e a Collaborare con gli UEPE	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Autorizzazio ne Ingresso Assistenti Volontari per Attivita' Trattamentali	1	155	151	1	1	1	0	1	0	0	0	1
	TOTALI	2328	8808	5254	1106	282	311	29	30	633	348	1294	1849